



COMUNE DI BULCIAGO

PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE N. **41**
in data: **14.04.2010**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: EROGAZIONE DELLA INDENNITA' DI VACANZA
CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE**

L'anno **duemiladieci** addì **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **19.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1	BERETTA EGIDIA	P
2	RIPAMONTI LUIGI	P
3	FILIPPONE ANTONINO	A
4	PURICELLI RAFFAELLA	P
5	CATTANEO LUCA	P

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Generale Sig. **DOTT. RUSSO ANTONIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra **BERETTA EGIDIA** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all' oggetto;

DATO ATTO che è stato espresso il parere favorevole ai sensi dell' art. 49 -1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile degli Uffici Economico-Finanziari, allegato al presente atto;

CON VOTI unanimi, favorevoli, espressi con le forme e le modalità di legge;

DELIBERA

- 1) – Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata nel testo che si allega al presente provvedimento;
- 2) – Di rendere con successiva, separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

IL SINDACO

Porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“EROGAZIONE DELLA INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE AL PERSONALE DIPENDENTE”** nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 2 - comma 35 - della Legge 22 dicembre 2008, n. 203, che testualmente recita:

«35. Dalla data di presentazione del disegno di legge finanziaria decorrono le trattative per il rinnovo dei contratti del personale di cui agli articoli 1, comma 2, e 3, commi 1, 1-bis e 1-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente. Dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria le somme previste possono essere erogate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile è erogata l'indennità di vacanza contrattuale. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la presente disposizione si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per l'anno 2008. Per il personale delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dalle amministrazioni statali, i relativi oneri sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del predetto Decreto Legislativo n. 165 del 2001.»;

VISTO l'art. 47-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che testualmente recita:

«Art. 47-bis - Tutela retributiva per i dipendenti pubblici (Articolo aggiunto dall'art. 59, c. 1, del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150).

1. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

2. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.»;

VISTE le istruzioni impartite dalla Ragioneria Generale dello Stato che, in ordine al calcolo della indennità di vacanza contrattuale con comunicato in data 24.03.2010, che testualmente recita:

«Indennità di vacanza contrattuale anno 2010 - criteri di calcolo - Per assicurare l'omogenea applicazione della normativa vigente in materia di tutela retributiva del pubblico impiego (articolo 2 - comma 35 - della Legge n. 203/2008 - legge finanziaria 2009 e analoghe disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 150/2009), si comunicano le misure dell'indennità di vacanza contrattuale

(IVC) dell'anno 2010 da corrispondere al personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche non statali. L'IVC è un elemento provvisorio della retribuzione che verrà riassorbito negli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

Si forniscono di seguito gli elementi di calcolo dell'emolumento:

- a) Tasso di inflazione programmato anno 2010 (TIP): 1,5%

b) Base di calcolo: stipendio minimo tabellare di qualifica vigente al 1° gennaio 2010

c) Misura mensile dell'indennità di vacanza contrattuale:

- da aprile a giugno 2010 30% del TIP

- da luglio 2010 50% del TIP

A decorrere dal 2011, in caso di perdurante assenza di rinnovo contrattuale, proseguirà la corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nella misura mensile definita a luglio 2010 pari al 50% del TIP 2010.»;

VISTI i seguenti C.C.N.L.:

a) per i Segretari comunali e provinciali: 7 marzo 2008, relativo al biennio economico 2004/2005;

b) per i dirigenti: 22 febbraio 2010, relativo al biennio economico 2006/2007;

c) per il personale non dirigente: 31 luglio 2009, per il biennio economico 2008/2009;

VISTA la Tabella della misura dell'Indennità di vacanza contrattuale relativa a tutte le posizioni economiche, spettanti al personale dipendente per i periodi dal 1° aprile al 30 giugno 2010 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2010, predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato che, allegata alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale;

RITENUTO necessario esercitare la facoltà concessa dalle norme soprariportate;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario in corso in corso di approvazione;

DELIBERA

1 – Di autorizzare la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale al personale dipendente, per l’anno 2010, nella misura prevista, per ogni figura professionale e per ogni singola posizione economica, così come risulta da prospetto allegato;

2 - Di autorizzare, in relazione al disposto dell’art. 2 - comma 35 - della Legge 22.12.2008, n. 203 ed in caso di perdurante assenza di rinnovo contrattuale, la corresponsione della suddetta indennità anche per l’anno 2011, nella misura mensile in atto al 31 dicembre 2010;

3 - Di dare atto che l’indennità di vacanza contrattuale verrà assorbita dal prossimo rinnovo del contratto nazionale di lavoro;

4 – Di demandare al Responsabile degli Uffici Economico-Finanziari l’adozione degli atti conseguenti.

IL SINDACO
f.to Beretta Egidia